



Comune di San Donaci

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28/06/2022

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 269/2022, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce.

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di GIUGNO alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

Fatto l'appello risultano:	Presente	Assente
1 Angelo Marasco	Si	
2 Marco Lolli	Si	
3 Valentina Fina		Si
4 Mariangela Presta	Si	
5 Teresa Donateo	Si	
6 Maria Elena Mauro	Si	
7 Gianluca Zurlo	Si	
8 Mario Zezza	Si	
9 Emanuele Francesco Rizzo	Si	
10 Antonella Vincenti	Si	
11 Maurizio Greco	Si	
12 Barbara Gioffreda		Si
13 Dolores Bardicchia		Si

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Maria Elena MAURO nella sua qualità di IL PRESIDENTE. Partecipa Segretario Comunale Giorgia VADACCA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente passa la parola all'Assessore Francesco Taurino per illustrare la presente proposta iscritta all'ordine del giorno.

L'Assessore Taurino chiede che la discussione del presente argomento sia accorpata a quella relativa al punto successivo trattandosi di argomenti strettamente connessi.

Il Presidente procede a mettere in votazione la proposta di accorpamento della discussione che riporta il voto favorevole unanime essendo n. 10 i Consiglieri presenti e n. 3 gli assenti (Marco Lolli, Barbara Gioffreda, Dolores Bardicchia).

Dopo l'illustrazione della presente proposta e della successiva si apre la discussione che vede l'intervento del Consigliere Maurizio Greco.

Non essendovi altri interventi, si passa alla votazione.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il sig. Vitantonio Seracca Guerrieri è comproprietario per la quota di 1/3 delle aree site in San Donaci, distinte nel Catasto Terreni al foglio n. 26, particelle nn. 1506, 959, 1260 (ex 33), 1247 (ex 924), 1439, 1441 e 1250;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 846 del 12.07.2010 (pubblicato sul BURP n. 123 del 22.07.2010 è stato approvato l'Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di San Donaci per la realizzazione del P.I.R.P., approvato con Delibera del Consiglio Comunale di San Donaci n. 17 dell'11.05.2007, successivamente rimodulato ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 02.03.2010, comprendente il protocollo d'intesa sottoscritto il 10.05.2007 tra Comune di San Donaci (soggetto proponente) e Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi - IACP (soggetto attuatore) per le opere previste sulle aree di proprietà dello IACP della Provincia di Brindisi. Il Decreto n. 846/2010 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e ha prodotto gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del DPR 616/1977 determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici” ;
- Con Del. G.C. n. 129 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione delle infrastrutture del PIRP che, in conformità al progetto preliminare approvato con Del. G.C. n. 28 del 02.03.2010, ha previsto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (infrastrutture a rete idrico-fognanti, acque bianche, pubblica illuminazione, viabilità (mq 8.800) e parcheggi (mq 3.400); area mercatale per lo svolgimento del commercio su suolo pubblico con n. 48 posteggi per una superficie totale di mq 2.800, priva di servizi, con attigua area a parcheggio; parco urbano per una superficie totale di mq 9.800 sistemata a giardino con camminamenti interni attrezzati con sedute ed illuminati, aree destinate al gioco ed un'area per la futura installazione di strutture di servizio (gazebo) e di bagni pubblici. L'importo complessivo dell'intervento è stato stimato in € 863.400,00, di cui € 143.500 per acquisizione aree;
- Dall'elenco dei beni da espropriare risultava che l'area di sedime interessata dall'intervento in programma, risultava essere di proprietà dei seguenti signori:
 - Sig. Serracca Guerrieri Francesco, nato a Trepuzzi (LE) il 31/5/1951 residente in Lecce alla Via Paladino Guglielmi;

- Sig. Serracca Guerrieri Giuseppe, nato a Lecce il 30/4/1953 residente in Lecce alla Via D'Amelio ,1;
 - Sig. Serracca Guerrieri Vitantonio, nato a Trepuzzi (LE) il 12/3/1949 residente in Lecce alla Via Palmieri ,13;
 - Sig. Perrone Valerio, nato a San Donaci(BR) il 18/3/1957 residente in San Donaci alla Via Fosse Ardeatine, 8;
- con comunicazione agli interessati del 22/10/2010 – prot. n. 11126 – veniva avviato il procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/01 e all'art. 8 della L. n. 241/1990;
- con Determinazione n. 54 del 24/02/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del TU veniva determinata in via provvisoria l'indennità di espropriazione;
- con nota del 24/02/2011 – prot. n. 2106 – veniva notificata la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del TU, ai proprietari delle aree oggetto di esproprio e la facoltà di accettare o meno l'indennità così determinata;
- in data 26/04/2011 veniva emanato ai sensi dell'art. 22 bis TU il Decreto d'Occupazione d'Urgenza prot. n. 4168, notificato agli interessati;
- tuttavia, alla scadenza del tempo utile per l'emanazione del decreto d'esproprio (12.07.2015), questo Comune non vi provvedeva;

RICHIAMATO il ricorso n. 1761/2016 proposto dal sig. Vitantonio Seracca Guerrieri innanzi al Tar Lecce per:

- l'accertamento della irreversibile trasformazione delle aree occupate da parte del Comune di San Donaci per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualficazione delle Periferie (P.I.R.P.), sin dall'anno 2011;
- l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, ex art. 34 c.p.a., oltre interessi e rivalutazione, parametrato al valore di mercato delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate, quantificato, in via principale, in euro 452.443,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, in via subordinata, in euro 450.665,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita C.T.U. o Verificazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- l'accertamento del diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene per tutto il periodo di occupazione illecita, in via principale, nella misura di 1/12 su euro 452.443,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, in via subordinata, nella misura di 1/12 su euro 450.665,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per l'anno 2011 (in parte) e per ogni anno successivo sino al soddisfo, con il pagamento del risarcimento dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita C.T.U. o Verificazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- l'accertamento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in via principale pari al 10% di euro 452.443,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, in via subordinata, della somma pari al 10% di euro 450.665,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore

o minore somma accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita C.T.U. o verificaione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- il pagamento, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, in via principale, della somma pari al 10% di euro 452.443,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e, in via subordinata, della somma pari al 10% di euro 450.665,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa anche a seguito di apposita C.T.U. o verificaione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- la conseguente condanna in tal senso del Comune di San Donaci, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (compreso il mancato godimento, il danno non patrimoniale e da omessa cessione volontaria), in ragione della sua quota di proprietà (1/3);

ACCERTATO CHE l'Ente si è regolarmente costituito in giudizio, conferendo mandato per la relativa rappresentanza e difesa all'avv. Carlo Panzuti con studio in Brindisi, giusta deliberazione giuntale n. 17 del 1.3.2017;

VISTA la sentenza n°269/2022, con la quale Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, ha accolto parzialmente nei sensi, limiti e termini indicati in motivazione e, per l'effetto:

- ha condannato il Comune di San Donaci in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente della porzione (1/3) illegittimamente occupata dei terreni indicati nella parte motiva, previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la possibilità per il predetto Comune di disporre l'acquisizione "sanante" delle aree ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.;
- ha condannato il Comune di San Donaci, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4 c.p.a., a proporre al ricorrente il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dei terreni di che trattasi secondo i criteri, le modalità e i termini specificati in parte motiva;
- ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. la domanda di condanna dell'A.C. al pagamento dell'indennità di occupazione d'urgenza, spettandone la cognizione all'A.G.O.;
- ha compensato le spese processuali, comprese quelle relative alla espletata Verificaione, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre eventuali oneri accessori di legge, poste nella misura di ½ a carico di ciascuna parte del giudizio;

RICHIAMATA la nota in atti al numero. di protocollo 4832 del 11.5.2022 con la quale questa amministrazione comunale, per ottemperare a quanto disposto dalla sentenza del TAR Puglia – Lecce - prima richiamata, ha proposto al sig. Vitantonio Seracca Guerrieri:

- l'acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001, dei beni oggetto del giudizio per un valore di € **91.304,82**, come indicato nella relazione di verificaione disposta dal Giudice;

- l'importo di € **9.130,48** a titolo di indennizzo pari al 10% del valore di acquisizione del bene, ai sensi dell'art. 42 bis comma 1 del DPR n. 327/2001;
- l'importo di € **33.253,98** a titolo risarcitorio del danno, per il mancato godimento del bene a decorrere dal 13/07/2015, comprensivo degli interessi maturati;

CONSIDERATO CHE il sig. Vitantonio Seracca Guerrieri con nota in atti al n. 4890 del 12.5.2022 ha accettato la proposta così come formulata da questa amministrazione nella sua interezza;

TENUTO CONTO CHE questa amministrazione comunale ha proceduto al deposito di € **41.846,55**, ai sensi degli artt, 26 e ss. Del D.P.R. 327/2001, presso il MEF;

CONSIDERATO che dalla sentenza e dalla successiva proposta da parte dell'Ente al sig. Seracca Guerrieri Vitantonio, scaturisce un debito fuori bilancio di complessivi € **93.111,53**, così distinto:

- € **49.458,27** quale parte eccedente la somma depositata presso il MEF per l'acquisizione sanante del bene, come indicato nella relazione di verifica disposta dal Giudice;
- € **9.130,48** a titolo di indennizzo pari al 10% del valore di acquisizione del bene, ai sensi dell'art. 42 bis comma 1 del DPR n. 327/2001;
- € **33.253,98** a titolo risarcitorio del danno, per il mancato godimento del bene a decorrere dal 13/07/2015, comprensivo degli interessi maturati;
- € **1.268,80** per spese di verifica, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori di legge, poste nella misura di ½ a carico di ciascuna parte del giudizio;

VISTO l'art. 194 del D.lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali laddove è previsto che, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri, da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive, recependo in tal modo, la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;

CONSIDERATO CHE:

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

CONSIDERATO CHE il TUEL prevede che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio deve provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3 del TUEL;

DATO ATTO che l'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289 prevede che "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

VISTO il parere in merito espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, c.1, lett.b) n. 6 del TUEL, n. 267/2000, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare;

VISTO:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000;

PRESENTI	10	ASSENTI 3 (Marco Lolli, Barbara Gioffreda, Dolores Bardicchia)
FAVOREVOLI	8	
CONTRARI	2 (Antonella Vincenti, Maurizio Greco)	
ASTENUTI	////	

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;

1. **DI RICONOSCERE** a livello amministrativo e contabile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000, l'importo di € 93.111,53 così dettagliato:

- € 49.458,27 quale parte eccedente la somma depositata presso il MEF, per l'acquisizione sanante del bene oggetto di giudizio, come indicato nella relazione di verifica disposta dal Giudice;

- € 9.130,48 a titolo di indennizzo pari al 10% del valore di acquisizione del bene, ai sensi dell'art. 42 bis comma 1 del DPR n. 327/2001;
 - € 33.253,98 a titolo risarcitorio del danno, per il mancato godimento del bene a decorrere dal 13/07/2015, comprensivo degli interessi maturati;
 - € 1.268,80 per spese di verifica, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori di legge, poste nella misura di ½ a carico di ciascuna parte del giudizio;
2. **DI DARE ATTO CHE** la somma derivante dal riconoscimento del debito fuori bilancio trova copertura all'interno del Bilancio di previsione 2022/2024, così come di seguito indicato:
- € 49.458,27 al cap. 2661 "Spese per debiti fuori bilancio per acquisizione di terreni";
 - € 9.130,48 al cap. 664 "Spese per indennizzi";
 - € 33.253,98 al cap. 663 "Spese derivanti da transazione e risarcimento danni";
 - € 1.268,80 al cap. 614 "Spese per liti";
3. **DI PRECISARE** che nella fattispecie non si ravvisano responsabilità di sorta da parte di dipendenti e/o amministratori, trattandosi di debito riveniente da un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
4. **DI DARE ATTO CHE** con successiva deliberazione si procederà all'acquisizione sanante del bene oggetto del giudizio;
5. **DI INVIARE** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti - sezione regionale giurisdizionale di Bari;
6. **DI DEMANDARE** al dirigente del Settore il compito di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi-contabili consequenziali.
7. **DI DICHIARARE** il presente atto urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 a seguito di separata votazione che riporta il seguente esito:
- | | | |
|------------|--|--|
| PRESENTI | 10 | ASSENTI 3 (Marco Lolli, Barbara Gioffreda, Dolores Bardicchia) |
| FAVOREVOLI | 8 | |
| CONTRARI | 2 (Antonella Vincenti, Maurizio Greco) | |
| ASTENUTI | /// | |

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Giorgia VADACCA

IL PRESIDENTE
F.to Maria Elena MAURO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Donaci
17/06/2022

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Donaci
17/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Fabio ATTANASI)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Donaci, li 18/07/2022

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgia VADACCA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 853

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 18/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giorgia VADACCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Visto: é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 18/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Giorgia VADACCA
